



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Al Comando della Polizia Provinciale di Ferrara

provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

Oggetto: Invito 9-2020 Alla Polizia Provinciale di Ferrara a seguito di segnalazione n. 6/2020 (Prot. AgID n. 920 del 22.01.2020), relativa alla qualificazione tematica comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede "È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.". La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'AgID l'Ufficio dell'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Con segnalazione acquisita al protocollo AgID il 22.01.2020 con n. 920, si è evidenziata una presunta violazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale relativamente alla notificazione delle sanzioni al Codice della Strada da inviare al domicilio digitale risultante nell'elenco INI-PEC. Per i necessari approfondimenti istruttori sono state prese in esame la risposta fornita al riguardo dalla Polizia Stradale Provinciale di Ferrara (nota prot. AgID n. 4451 dell'08 aprile 2020) nonché è stata presa in esame la Circolare 300/ A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, emanata dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, in relazione alla "Notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada".



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

In particolare la richiamata Circolare, in merito all'applicazione delle disposizioni per le notifiche di sanzioni Codice della strada, al paragrafo 2, precisa che: *“La notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada, finora sempre discrezionalmente possibile, a seguito delle modifiche apportate al CAD dal D.Lgs. n. 217 del - 2017 e dell'entrata in vigore del decreto interministeriale del 16.01.2018 è divenuta un obbligo in presenza di determinati presupposti. La notificazione a mezzo PEC diventa, infatti, obbligatoria nel caso in cui l'autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 CdS abbiano fornito un valido indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito, ovvero abbiano un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3- bis CAD e delle relative disposizioni attuative.”*

Ed ancora al paragrafo 3 della suddetta circolare, relativo alle modalità di notifica a mezzo posta elettronica certificate, viene precisato che: *“In presenza di un valido indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dall'interessato o reperito presso l'indice di cui agli artt. 6-bis e 6-ter CAD - e, quando sarà disponibile, presso l'indice di cui all'art. 6-quater CAD - l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore ha l'obbligo di effettuare la notifica del verbale di contestazione della violazione, e delle eventuali sanzioni accessorie connesse, in forma elettronica (...)”*. Si rappresenta che gli articoli 3 bis, comma 1, e art. 6 comma 1 quater, del CAD stabiliscono rispettivamente che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6 bis ossia INI-PEC e che *“i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.”*

Nel caso in esame, il segnalante specifica che *“come impresa individuale iscritta alla camera di commercio di Forlì-Cesena, ho attivato la mia pec e questa sia desumibile dai relativi archivi”*.

Collegandosi al suddetto portale inipecc raggiungibile dal web è possibile visionare la pagina relativa alla ditta individuale del cittadino/segnalante.

In conclusione, anche se l'Amministrazione segnalata ha rappresentato che: *“E' altrettanto chiaro, del resto, che, come si è verificato nel caso di specie, possano risultare intestatari di veicoli soggetti privati obbligati a dotarsi di domicilio digitale cui la notificazione va fatta a mezzo pec. Ragion per cui, per ovviare*



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

a tale evenienza, si rimanda a quanto previsto dalla Circolare sopra citata in base alla quale, impregiudicata la validità della notifica, il soggetto dotato di indirizzo pec ha la possibilità di richiedere all'organo accertatore la restituzione delle spese di notifica postale addebitate con il verbale de quo", il cittadino non deve ritenersi costretto ad effettuare più azioni (pagare e poi chiedere la restituzione delle spese postali di notifica) e dover poi attendere la relativa tempistica per ottenere quanto dovuto, mentre qualora si applicassero le richiamate norme in ambito ICT si eviterebbero le richiamate lungaggini burocratiche.

Si è ritenuta, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita la Polizia Provinciale di Ferrara "a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni", provvedendo affinché la notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni e delle eventuali sanzioni accessorie connesse, vengano effettuate nel rispetto della normativa vigente, al domicilio digitale INI-PEC del destinatario, dandone conferma alla scrivente Agenzia.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione, ai sensi dell'art.17, comma 1 quater del C.A.D.

Cordiali saluti